

“Statuto della Regione Piemonte”

Ennio GALASSO

RELAZIONE

Cari colleghi,

la Regione è una comunità che guarda alla propria vita, al proprio interno, ma si pone anche in una veste che estende il suo sguardo e la sua vocazione sia al contesto delle Regioni Italiane sia all'Europa e alla possibilità di contribuire alla costruzione dell'Europa.

Lo sforzo di interpretazione del passato e la comprensione del proprio tempo presente debbono coniugarsi con la proiezione nel futuro.

Il futuro ha sempre un volto antico e trova ragione nella produzione alluvionale del diritto.

La produzione deve essere pluralistica ossia si deve porre in connessione con la società e con le sue forze plurali, esprimendole senza particolarizzazioni artificiose.

Il procedimento di normazione non si deve risolvere nel momento in cui la norma viene prodotta: altrimenti si risolve e si esaurisce.

Una norma deve vivere oltre la sua produzione ed elasticamente modificarsi, ricevendo i messaggi dei diversi ambiti sociali: si può così ipotizzare di evitare l'invecchiamento precoce del testo normativo.

E' stato efficacemente osservato che vi è stata in passato una eloquente autorevole dichiarazione confessoria sulla lentezza del Legislatore italiano e sulla sua difficoltà a tenersi dietro alle richieste di una società civile estremamente complessa: oggi estremamente complessa anche nella sua rapidamente crescente organizzazione tecnologica.

L'osservatore parla pudicamente di lentezza, ma con maggiore brutalità, non immotivatamente, si è giunti in qualche caso a parlare di impotenza.

Da tanta consapevolezza bisogna muovere onde evitare ipoteche gravi e grevi.

Il compito è quello di chiedere e fare riflessioni vigili per costituire una massa ereditaria di un patrimonio per l'oggi e per il domani.

Occorre, anche attraverso turbamenti, pervenire ad un contributo foriero di una consapevolezza culturale, morale e politica che deve edificare uno Statuto interprete della comunità tutta.

L'autonomia coordinata con Enti Locali, Stato, Unione Europea deve determinare armonia istituzionale, fecondità amministrativa e solidarietà.

La Regione rivolge l'attenzione ai piemontesi nel mondo per favorirne i rapporti, mira a coordinare le iniziative con altre Regioni.

La proposta pone al centro la persona nei rapporti reciproci e nei corpi sociali e lo sviluppo morale culturale civile sociale ed economico.

Si sottolinea l'ineludibile ruolo dell'intervento pubblico per la tutela dell'interesse generale, che in armonia con il principio di sussidiarietà può essere perseguito anche con gli strumenti dell'iniziativa privata.

Storia, ambiente, arte, cultura, vanno coniugate con l'ordine e la sicurezza come momenti vitali di tradizione e attualità, aspirazione ed esercizio effettivo dei diritti.

In tale contesto regolato si favorisce l'integrazione delle persone di provenienza extracomunitaria.

L'elezione diretta del Presidente della Giunta, in armonia con l'indirizzo della norma costituzionale, si situa nell'alveo della confermata vocazione dell'elettorato a scegliere direttamente.

I principi per l'elezione del Consiglio sono volti a garantire la stabilità e la governabilità, confermando ipotesi premiali nel rispetto e nella tutela della rappresentatività del territorio e dei gruppi che non si riconoscono nella maggioranza.

L'inibizione del voto disgiunto tiene conto delle ragioni della stabilità governativa e costituisce stimolo per virtuose scelte dei partiti.

Nel quadro di bilanciamento tra esecutivo e legislativo lo Statuto indica gli organi della Regione di cui all'art. 121 della Cost. e disciplina altresì, per le funzioni attribuite, quali organi il Presidente del Consiglio Regionale e l'Ufficio di Presidenza.

Sempre in ossequio a tale orientamento si intende valorizzare il ruolo del Consiglio Regionale anche munendolo degli strumenti della Commissione di Garanzia e del Comitato Tecnico.

Attenzione viene dedicata alla esigenza di governare e di legiferare in tempi congrui nel pieno rispetto del ruolo delle opposizioni.

Il tit. V della Cost. nel disciplinare le competenze legislative e nel ribadire il principio di sussidiarietà, pone la necessità di un sistema in cui tutti i livelli di governo concorrano a far funzionare le istituzioni.

Appare pertanto utile valorizzare la vocazione delle Autonomie territoriali e funzionali.

E' di particolare momento inoltre raccogliere i suggerimenti volti ad affermare, nei principi generali, il principio di sussidiarietà, ad ipotizzare la partecipazione non stabile, di diritto obbligatoria, delle Autonomie, limitatamente ai temi di cui si ha competenza.

Tale proposta mira in buona sostanza a cogliere l'esigenza di partecipazione privilegiando, in armonia con il dettato costituzionale, l'integrazione e cooperazione delle Autonomie, piuttosto che la concorrenza, per il perseguimento dell'interesse generale della comunità piemontese.

Il quadro precedente escludeva le Regioni a Statuto ordinario dal "governo dell'economia", ora la materia industria è diventata di competenza esclusiva regionale.

Pertanto la previsione del CREL costituisce un momento importante del proiettarsi nel futuro, dotandosi di uno strumento che contribuirà a mettere a frutto la capacità regionale di gestire le nuove competenze per la vita economica e sociale.

ARTICOLO 1

1 Il Piemonte è Regione autonoma, nella Repubblica Italiana una e indivisibile, secondo i principi e nei limiti fissati dalla Costituzione e dallo Statuto.

2 La Regione è costituita dai territori delle province di Alessandria, Asti, Cuneo, Novara, Torino, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli.

3 Il capoluogo della Regione è la città di Torino.

ARTICOLO 2

1 La Regione conforma la propria azione ai principi di autonomia, sussidiarietà, differenziazione e leale cooperazione.

2 La Regione rappresenta e tutela gli interessi delle Comunità piemontesi sia in sede nazionale che nell'ambito internazionale e dell'Unione Europea.

3 A tal fine conclude accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, in conformità ai principi della Costituzione, dello Statuto e secondo le norme e i trattati scaturenti dai rapporti internazionali e con l'Unione Europea delle Regioni.

ARTICOLO 3

1 La Regione esercita la potestà legislativa in ogni materia non espressamente riservata dalla Costituzione alla competenza dello Stato.

2 La Regione nelle materie di propria competenza, ivi compresa quella tributaria, esercita la funzione legislativa nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento nonché delle indicazioni dettate dal legislatore nazionale per la tutela dei diritti costituzionalmente garantiti.

ARTICOLO 4

1 Nel rispetto del principio di sussidiarietà, la Regione esercita tutte le attribuzioni amministrative che riguardano il suo territorio e le comunità in esso stanziate.

2 Deferisce, a seguito di intese con comuni, province e città metropolitana, rappresentati nel Consiglio delle Autonomie Locali, agli enti locali medesimi le attribuzioni amministrative di loro pertinenza, secondo il predetto principio.

ARTICOLO 5

1 La Regione istituisce tributi ed entrate proprie, nel rispetto dei principi costituzionali e ha piena autonomia finanziaria di entrata e di spesa; determina l'ammontare delle risorse derivanti dall'imposizione fiscale e da altre fonti, con apposita legge finanziaria annuale o pluriennale, vincolante la potestà di entrata e di spesa, previo coordinamento con lo Stato e gli enti locali.

2 La Regione partecipa alle decisioni dello Stato sulla formazione e l'utilizzazione del fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

3 La Regione ha un proprio patrimonio, determinato nel rispetto delle indicazioni costituzionali e dei principi dell'ordinamento. Può ricorrere all'indebitamento per lo svolgimento delle politiche di sviluppo, salvi i limiti stabiliti dalle leggi dello Stato per il ripianamento a carico di quest'ultimo.

ARTICOLO 6

1 La Regione promuove intese, stipula accordi e coordina iniziative con altre Regioni per la cura e lo sviluppo di interessi regionali che coinvolgono il territorio di altre Regioni e/o si esplicano al di fuori del territorio regionale.

2 La Regione promuove e sostiene le iniziative culturali ed economiche all'Estero nell'ambito della politica volta a favorire i rapporti e i legami con i piemontesi nel Mondo.

ARTICOLO 7

1 La Regione in ossequio ai principi della Costituzione e dello Statuto promuove il valore della solidarietà, dignità sociale, uguaglianza e ne garantisce l'estrinsecazione dei diritti dell'individuo, dei corpi e delle formazioni sociali.

2 La legge regionale istituisce la Commissione per le pari opportunità, ne stabilisce composizione, funzioni e modalità di nomina.

ARTICOLO 8

1 La Regione contribuisce allo sviluppo morale, civile sociale ed economico tenendo conto delle peculiari esigenze emergenti dalle comunità che la compongono. A tal fine promuove la piena parità e opportunità tra donne e uomini; sostiene la famiglia; protegge la maternità; l'infanzia e la terza età; tutela le persone e i gruppi sociali deboli; garantisce, in ragione delle diverse condizioni economiche, il pieno diritto all'assistenza, alla salute, all'istruzione e al lavoro.

ARTICOLO 9

1 La Regione sviluppa i servizi pubblici e favorisce l'iniziativa privata che svolge attività e servizi di interesse generale in attuazione dei principi di sussidiarietà.

ARTICOLO 10

1 La Regione prevede l'intervento pubblico in tutti i casi in cui le regole del libero mercato e della concorrenza o, in concreto, l'iniziativa privata non siano in grado di garantire e di fornire le prestazioni di interesse generale adeguate alle situazioni presenti o prospettate.

ARTICOLO 11

1 La Regione, al fine di favorire lo sviluppo, si avvale del metodo della programmazione disciplinando con legge regionale la partecipazione delle Autonomie territoriali e funzionali al procedimento programmatico; determina il limite massimo della pressione fiscale tenendo conto del prelievo statale e degli Enti Locali, ricercando accordi e intese con lo Stato e con altre Regioni e con gli Enti Locali.

ARTICOLO 12

1 La Regione contribuisce allo sviluppo delle infrastrutture e alla realizzazione di opere di interesse generale che rafforzino il ruolo del Piemonte in Italia e all'Estero nel campo dell'impresa, della cultura e della ricerca.

ARTICOLO 13

1 La Regione tutela il paesaggio, l'ambiente, il patrimonio artistico e monumentale;

promuove un ordinato sviluppo urbanistico che salvaguarda l'assetto dei Centri Storici; favorisce la conservazione e la vitalità delle tradizioni, dei costumi piemontesi, valorizza la storia piemontese e ne incoraggia lo studio.

ARTICOLO 14

1 La Regione favorisce lo sviluppo dell'istruzione e della cultura rendendo effettivi il diritto allo studio e alla libera scelta educativa, garantisce, nell'esercizio delle proprie attribuzioni, la sicurezza dei cittadini collaborando con gli organi dello Stato alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

ARTICOLO 15

1 La Regione si impegna a favorire l'integrazione degli immigrati, determinando, pur nella considerazione delle diverse culture, l'entità dei flussi migratori per gli extracomunitari in virtù delle previsioni di sviluppo occupazionale.

ARTICOLO 16

1 Il rapporto con i cittadini è improntato a trasparenza e partecipazione.
2 E' diritto dei cittadini ottenere dagli Uffici Regionali le informazioni nel rispetto delle leggi nazionali e regionali.

FORMA DI GOVERNO E SISTEMA ELETTORALE

ARTICOLO 17

1 Il Presidente della Giunta Regionale è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione del Consiglio Regionale di cui è componente.

2 E' eletto Presidente il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi.

3 Le modalità di elezioni del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale, le ipotesi di incompatibilità ed ineleggibilità sono stabilite con legge regionale approvata con la maggioranza dei tre quinti dei componenti del Consiglio, in base ai principi stabiliti con legge dello Stato ed a quelli di cui al presente Statuto.

4 Il Consiglio Regionale si compone di 80 membri, compreso il Presidente della Giunta. Sessanta consiglieri sono eletti con il sistema proporzionale con liste su base provinciale. Venti consiglieri sono eletti nelle liste con graduatoria predeterminata su collegio regionale ed assegnati con sistema proporzionale. Le liste provinciali e regionali devono essere collegate ai candidati a Presidente della Giunta.

5 Alle liste collegate al candidato eletto viene attribuito un premio di maggioranza che comporti l'aggiudicazione di un numero di seggi pari ad almeno il 55 per cento del totale.

6 L'elettore può votare per un candidato a Presidente e una lista collegata allo stesso. Non è ammesso il voto disgiunto.

7 La legge elettorale promuove la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

8 I candidati alla Presidenza della Giunta non possono candidarsi alla carica di consigliere regionale.

9 Il numero dei consiglieri da eleggere predeterminato per i collegi non è soggetto a riduzioni. Qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, l'ufficio centrale regionale procede all'attribuzione di un seggio aggiuntivo, del quale si deve tenere conto per la determinazione della conseguente quota percentuale di seggi spettanti alle liste di maggioranza in seno al Consiglio regionale.

10 Il Consiglio Regionale, su proposta della Giunta delle Elezioni, provvede entro sessanta giorni dall'insediamento, a norma del Regolamento, alla convalida della elezione dei consiglieri.

11 La decadenza dei consiglieri è dichiarata dal Consiglio Regionale a norma del Regolamento e ha efficacia dal momento della dichiarazione.

12 Le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio Regionale comportano l'automatico scioglimento del Consiglio stesso.

ORGANI DELLA REGIONE

ARTICOLO 18

1 Sono organi della Regionale: il Consiglio Regionale, il Presidente della Giunta Regionale, la Giunta Regionale.

2) Sono altresì organi della Regione. per le funzioni loro attribuite dallo Statuto e dalle Leggi, il Presidente del Consiglio Regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale.

CONSIGLIO REGIONALE

ARTICOLO 19

1 Il Consiglio Regionale è organo della rappresentanza democratica della Regione, quale comunità piemontese, ed esercita in via esclusiva la potestà legislativa regionale.

2 Il Consiglio Regionale:

- esercita il controllo sull'indirizzo politico e programmatico della Giunta e sull'attività dell'Amministrazione Regionale;
- ratifica gli accordi conclusi, nelle materie di competenza regionale, con Stati e le intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi nazionali e comunitarie;
- approva gli atti di programmazione finanziaria della Regione, le loro variazioni, il rendiconto consuntivo e l'esercizio provvisorio;
- esprime i pareri previsti dall'articolo 133, comma 1, della Costituzione;
- delibera gli atti e i provvedimenti generali attuativi delle direttive e applicativi dei regolamenti dell'Unione europea, salvi i casi previsti dalle legge;
- delibera le intese e le gestioni interregionali, la costituzione di consorzi e la partecipazione a società interregionali;
- delibera le nomine e le elezioni che sono attribuite espressamente al Consiglio regionale oppure, quando sono attribuite genericamente alla Regione, nei casi in cui vi è l'obbligo di assicurare la rappresentanza della minoranza;
- esercita i poteri d'inchiesta tramite apposite Commissioni.

3 Il Consiglio delibera con l'intervento della maggioranza dei Consiglieri in carica e a maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui è prescritta una maggioranza qualificata.

4 Il Consiglio approva a maggioranza assoluta dei componenti il regolamento interno e le eventuali modifiche.

5 Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento.

ARTICOLO 20

1 I Consiglieri Regionali entrano nell'esercizio delle loro funzioni all'atto della proclamazione e vi restano fino alla proclamazione dei nuovi consiglieri, compatibilmente

con il comma 10 e salvo le ipotesi di cui ai commi 11 e 12 dell'art. 17.

2 I Consiglieri non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

3 Le prerogative di cui al secondo comma sono estese anche agli assessori e ai delegati ex art. 39, secondo comma.

4 Le attribuzioni dei consiglieri sono disciplinate e garantite dal Regolamento.

ARTICOLO 21

1 La disciplina, riguardante l'organizzazione istituzionale l'attività e le relative procedure del Consiglio regionale, persegue l'obiettivo del rafforzamento e della piena valorizzazione della funzione legislativa e della funzione di controllo, nonché dei ruoli della maggioranza e dell'opposizione mediante:

- la leale collaborazione degli organi di governo nei confronti del Consiglio regionale;
- la funzionalità del lavoro assembleare, stabilendo tempi certi per l'assunzione delle decisioni e assicurando spazi per le richieste e le proposte della Giunta regionale, per quelle di iniziativa consiliare e per i contributi del Consiglio delle autonomie;
- la definizione di percorsi procedurali idonei ad assicurare tempi certi e definiti per l'esame dei provvedimenti presentati dalla Giunta regionale, ai fini dell'attuazione del programma di governo;
- la definizione di uno Statuto dell'opposizione;
- la possibilità per ogni singolo Consigliere di esercitare un controllo influente sui processi decisionali, attraverso l'uso di strumenti di controllo politico e la possibilità di sottoporre a opportuna verifica l'attività della Giunta e dell'amministrazione regionale;
- la previsione che un procedimento di controllo o ispettivo possa concludersi con la proposta di una mozione di censura nei confronti di assessori (l'approvazione della mozione non comporta obbligo di revoca o di dimissioni);
- la verifica, in ordine alle nomine di competenza dell'esecutivo regionale, delle ragioni delle scelte e competenze dei nominandi;
- la definizione dei poteri delle Commissioni d'inchiesta in modo da assicurare l'efficacia e la proficuità dei lavori.

ARTICOLO 22

1 La Legge Regionale fissa i criteri cui deve attenersi l'Ufficio di Presidenza nel determinare le indennità e i rimborsi dovuti ai consiglieri regionali a seconda delle loro funzioni ed attività.

2 La mancata partecipazione dei consiglieri alle sedute del consiglio e ai lavori delle Commissioni comporta i provvedimenti previsti dal Regolamento.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E L'UFFICIO DI PRESIDENZA

ARTICOLO 23

1 Il Consiglio regionale, come suo primo atto, procede all'elezione dell'Ufficio di Presidenza, composto dal Presidente, da due Vice Presidenti, da 3 Segretari e 3 Questori.

2 L'elezione del Presidente del Consiglio ha luogo a scrutinio segreto, a maggioranza dei 3/5 dei componenti dell'Assemblea, in prima votazione. Se nessun candidato ottiene tale maggioranza, si procede ad una votazione di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità, è eletto il più anziano di età.

3 All'elezione dei Vicepresidenti, Questori e dei Segretari si procede con votazioni separate, secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

4 I componenti dell'Ufficio di Presidenza restano in carica per l'intera legislatura.

ARTICOLO 24

1 Il Presidente del Consiglio:

- a) convoca e presiede il Consiglio, ne fissa l'ordine del giorno e ne regola i lavori secondo le norme e le modalità stabilite dallo Statuto e dal regolamento;
- b) rappresenta il Consiglio;
- c) convoca e presiede l'Ufficio di Presidenza;
- d) nomina le commissioni consiliari permanenti e speciali;
- e) nomina con proprio decreto i rappresentanti di designazione consiliare qualora il Consiglio non vi adempia nei termini di legge;
- f) valuta la ricevibilità e l'ammissibilità dei progetti di legge e degli altri documenti presentati all'esame del Consiglio;
- g) assegna i progetti di legge e le proposte di deliberazione alle Commissioni permanenti per materie;
- h) sovrintende agli uffici e ai servizi consiliari;

2 Il Presidente del Consiglio esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalle leggi, dallo Statuto e dal regolamento.

3 Il Presidente del Consiglio, ai fini dell'amministrazione e della gestione del bilancio regionale:

- a) adotta i provvedimenti che rivestono carattere d'urgenza, ove non sia possibile convocare tempestivamente l'Ufficio di Presidenza, sottoponendoli all'Ufficio stesso per la presa d'atto nella prima riunione utile successiva;
- b) ha la rappresentanza in giudizio del Consiglio;
- c) compie ogni altro atto volto a costituire, modificare ed estinguere rapporti giuridici collegati con l'esercizio delle autonomie del Consiglio, secondo quanto previsto dal Regolamento di contabilità, e che non siano di competenza dei dirigenti.

ARTICOLO 25

1 L'Ufficio di Presidenza:

- a) tutela le prerogative e assicura l'esercizio dei diritti dei Consiglieri;
- b) svolge per il personale assegnato al ruolo del Consiglio le funzioni di competenza della Giunta regionale per il personale assegnato al ruolo della Giunta;
- c) fornisce ai Consiglieri regionali che ne fanno richiesta chiarimenti in ordine al suo operato secondo le procedure previste dal regolamento interno;
- d) adotta, secondo le modalità prescritte dal regolamento del Consiglio, atti normativi interni di organizzazione;
- e) delibera il bilancio ed il rendiconto del Consiglio Regionale;
- f) determina indennità e rimborsi dovuti ai Consiglieri.

GRUPPI CONSILIARI

ARTICOLO 26

1 I Consiglieri regionali si costituiscono in Gruppi consiliari secondo le modalità definite dal regolamento. Ogni gruppo elegge un Presidente che ne dirige l'attività.

2 I Consiglieri che non aderiscono a nessun Gruppo consiliare costituiscono un unico Gruppo misto, disciplinato dal regolamento del Consiglio, in modo da garantire l'autonomia dei singoli componenti.

3 L'Ufficio di presidenza assicura ai Gruppi consiliari i mezzi necessari per l'espletamento delle loro funzioni, assegna loro contributi a carico del bilancio del Consiglio, tenendo presenti le esigenze comuni ad ogni Gruppo e la consistenza numerica

di ciascuno di essi.

ARTICOLO 27

CONVOCAZIONE E SESSIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

1 La convocazione del Consiglio e l'ordine del giorno delle sedute sono fissati dal Presidente del Consiglio, secondo le norme e le modalità stabilite dallo Statuto e dal Regolamento

2 Il Presidente regola l'attività del Consiglio secondo le norme e le modalità stabilite dallo Statuto e dal Regolamento.

ARTICOLO 28

1 Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria ogni quadrimestre, il secondo giorno non festivo della terza settimana dei mesi di gennaio, di maggio e di settembre.

2 Le sedute sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento interno.

3 I componenti della Giunta regionale hanno diritto di assistere alle sedute del Consiglio. Possono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.

4 Il Presidente della Regione deve, se richiesto dal Presidente del Consiglio, partecipare ai lavori del Consiglio. La stessa disposizione si applica ai componenti della Giunta: le relative richieste devono essere trasmesse al Presidente della Regione.

ARTICOLO 29

1 Il Consiglio si riunisce ogni qualvolta il Presidente del Consiglio ritenga di convocarlo, sentita la conferenza dei Presidenti dei Gruppi.

2 Il Consiglio si riunisce in sessione straordinaria ogni qualvolta, per oggetti determinati, ne facciano richiesta il Presidente della Giunta o un quarto dei Consiglieri in carica.

3 La seduta deve avere luogo entro quindici giorni dalla data in cui la richiesta è pervenuta alla Presidenza del Consiglio.

4 Ove questi termini di convocazione, quale ne sia la ragione, vengano disattesi il Consiglio regionale, trascorsi cinque giorni dalla scadenza dei termini suddetti, può essere convocato, con il consueto preavviso e con gli stessi oggetti all'ordine del giorno, dal Presidente della Giunta che ha formulato la richiesta di convocazione straordinaria.

5 Nel caso questa sia stata presentata da un quarto dei Consiglieri in carica, la convocazione può essere effettuata dal Consigliere più anziano di età tra i presentatori.

ARTICOLO 30

1 In casi di particolare necessità e urgenza, il Consiglio può essere convocato dal suo Presidente, anche telegraficamente, ventiquattro ore prima della seduta, con l'indicazione dell'oggetto in discussione.

ARTICOLO 31

1 I lavori del Consiglio per la trattazione degli atti di programmazione economico-finanziaria sono organizzati in due apposite sessioni.

2 Nei 10 giorni lavorativi antecedenti alle sedute riservate alle sessioni non si svolgono altre sedute del Consiglio, salvo quelle per l'autorizzazione all'esercizio provvisorio, o per la designazione dei delegati della Regione per l'elezione del Presidente della Repubblica.

3 La prima sessione, da tenersi entro il 31 luglio, comprendere i progetti di legge

concernenti il conto consuntivo, l'assestamento del bilancio preventivo, nonché il documento di programmazione economico-finanziaria regionale. Ai soli fini dell'approvazione del documento di programmazione economico finanziaria la sessione può essere estesa sino al termine massimo del 30 settembre.

4 La seconda sessione, da tenersi entro il 20 dicembre, comprende i progetti concernenti leggi collegate, la legge finanziaria, il bilancio pluriennale.

ARTICOLO 32

1 I lavori del Consiglio per l'approvazione della Legge Comunitaria regionale si svolgono in una apposita sessione da tenersi entro il 31 maggio.

COMMISSIONI PERMANENTI

ARTICOLO 33

1 Il Consiglio istituisce proprie Commissioni Permanenti competenti per materie affini.

2 Le Commissioni permanenti sono disciplinate dal Regolamento che ne fissa anche il numero.

3 Il Consiglio istituisce anche Commissioni temporanee per lo studio e l'istruttoria di questioni determinate.

4 Il Presidente della Regione e gli altri membri della Giunta possono e, se richiesti, devono partecipare ai lavori delle Commissioni, senza diritto di voto.

5 Le commissioni consiliari sono composte in modo da rispettare, di norma, le proporzioni dei gruppi e il ruolo delle opposizioni.

ARTICOLO 34

1 Le commissioni consiliari hanno facoltà di ordinare l'esibizione di atti e documenti e di convocare, previa comunicazione al Presidente della Regione o al Presidente del Consiglio, i dirigenti regionali e gli amministratori e/o i dirigenti di enti, aziende e agenzie regionali. I convocati sono tenuti a fornire alle commissioni tutti i dati, i documenti e le informazioni da esse richiesti, e comunque relativi all'esercizio delle loro funzioni. Alle richieste delle commissioni non può essere opposto il segreto d'ufficio.

2 Ai componenti delle commissioni può essere imposto il segreto sulle informazioni di cui siano venuti a conoscenza a motivo del loro ufficio.

ARTICOLO 35

1 Il Consiglio Regionale può disporre inchieste su questioni di interesse generale della Regione o sulla gestione amministrativa di competenza regionale, anche mediante la costituzione di speciali commissioni.

2 La commissione d'inchiesta viene istituita con legge della Regione, che ne fissa i compiti, gli oggetti, la composizione e le modalità di funzionamento.

3 I commissari sono tenuti al vincolo del segreto istruttorio.

PRESIDENTE DELLA REGIONE

ARTICOLO 36

1 Il Presidente della Regione rappresenta la Regione, definisce gli indirizzi politico e

amministrativo dell'esecutivo, presiede e dirige la Giunta regionale, della cui azione è responsabile. Svolge tutte le funzioni e attività amministrative di competenza regionale che lo Statuto non attribuisce alla Giunta regionale e che la legge regionale non demanda agli enti locali.

2 Promulga le leggi ed emana i regolamenti della Giunta.

3 Dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato, conformandosi alle direttive formulate dal Governo della Repubblica.

4 Decide l'impugnazione delle leggi e la promozione dei conflitti di attribuzione dinanzi alla Corte Costituzionale, su delibera della Giunta.

5 Spetta al Presidente della Regione partecipare, anche a mezzo di componenti di Giunta da lui delegati, agli organi dell'Unione Europea competenti a trattare materie d'interesse regionale, nonché, sentito il Consiglio delle autonomie locali, ai procedimenti diretti a regolare rapporti tra l'Unione stessa e la Regione o gli Enti locali.

6 Spetta altresì al Presidente della Regione adottare misure urgenti e provvisorie di salvaguardia e di primo adeguamento della normativa regionale alle leggi dello Stato, agli atti comunitari immediatamente precettivi, alle sentenze della Corte Costituzionale, nonché l'iniziativa legislativa, con connesso procedimento accelerato, per l'adeguamento definitivo.

ARTICOLO 37

1 Il Presidente della Regione, entro dieci giorni dalla proclamazione, nomina i componenti della Giunta, tra i quali un vicepresidente, e ne dà comunicazione al Consiglio regionale nella prima seduta successiva alla nomina, unitamente agli indirizzi generali di governo.

2 Dalla data di proclamazione e fino alla nomina dei componenti della Giunta medesima, egli esercita anche le funzioni di competenza della Giunta regionale.

3 Dispone la delega di cui all'art. 39, secondo comma.

4 Pone la questione di fiducia su delibera della Giunta.

ARTICOLO 38

1 Il Consiglio regionale esprime la sfiducia nei confronti del Presidente della Regione mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.

2 L'approvazione della mozione di sfiducia comporta le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio regionale.

3 Il Presidente e la Giunta restano in carica fino all'elezione del nuovo Presidente della Regione e del Consiglio regionale limitatamente all'ordinaria amministrazione.

4 Le dimissioni volontarie, nonché il rigetto di una questione di fiducia sollevata dal Presidente su delibera della Giunta, la rimozione, l'impedimento permanente, o la morte del Presidente, comportano gli stessi effetti della sfiducia.

LA GIUNTA REGIONALE

ARTICOLO 39

1 La Giunta regionale è l'organo esecutivo della Regione ed è composto, dal Presidente e da un numero di Assessori non superiore a 16, di cui uno Vicepresidente.

2 Il Presidente, d'intesa rispettivamente con gli Assessori competenti, può delegare fino ad un massimo di 5 Consiglieri regionali per lo svolgimento di affari relativi alla Sanità, al Bilancio, ai Trasporti e comunicazione, alla Cultura e istruzione o ad altre materie ritenute di primaria importanza.

3 Gli Assessori possono essere scelti al di fuori del Consiglio regionale, avendone i requisiti, in misura non superiore a 10.

4 Il Presidente può revocare o sostituire i componenti di cui ai commi 1, 2 e 3, dandone comunicazione, al Consiglio regionale.

5 La carica di Assessore è incompatibile con quella di Consigliere regionale

6 Gli Assessori godono dello status e delle guarentigie dei Consiglieri.

7 Il Consigliere divenuto assessore viene sostituito dal primo dei non eletti della lista provinciale di appartenenza ovvero dal primo degli esclusi della lista con graduatoria predeterminata di appartenenza. Qualora venga revocato dall'incarico di assessore recupera la posizione di consigliere, mentre il sostituto perde quella di consigliere.

ARTICOLO 40

1 Il Presidente assegna ad ogni Assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie. Il Presidente ha altresì facoltà di modificare, dandone comunicazione al Consiglio, l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni Assessore, ogniqualevolta per motivi di coordinamento e funzionalità ne ravvisi l'opportunità.

2 La Giunta è convocata dal suo Presidente che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta.

3 La Giunta delibera con l'intervento di almeno la metà più uno dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.

4 Il Presidente e gli Assessori sono responsabili collegialmente per gli atti della Giunta ed individualmente per gli atti compiuti nell'esercizio delle funzioni loro delegate.

5 Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

ARTICOLO 41

1 La Giunta regionale:

- a) ha il potere di iniziativa delle leggi e dei provvedimenti consiliari a norma dello Statuto;
- b) provvede in ordine all'attuazione del programma di governo;
- c) dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio;
- d) esercita la potestà regolamentare;
- e) predispone il bilancio preventivo, l'assestamento e il rendiconto generale da sottoporre all'approvazione del Consiglio;
- f) predispone i programmi e i piani della regione e ne cura l'attuazione;
- g) adotta i provvedimenti di attuazione dei programmi e i piani della Regione;
- h) sovrintende agli uffici regionali;
- i) indirizza e coordina l'attività degli uffici regionali, ad eccezione degli uffici e del personale alle dipendenze dell'Ufficio di presidenza del Consiglio;
- j) amministra il patrimonio della Regione, nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge regionale;
- k) delibera la promozione dei giudizi di illegittimità costituzionale e dei conflitti di attribuzione davanti alla Corte costituzionale.

ORGANI DI PARTECIPAZIONE

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

ARTICOLO 42

1 Il Consiglio delle Autonomie locali è composto dai rappresentanti delle Autonomie territoriali e funzionali.

2 Il Consiglio delle Autonomie locali è composto da 30 membri.

3 Sono membri di diritto i Presidenti delle Province e i Sindaci dei Capoluoghi di provincia, nonché il Presidente dell'Unione delle Camere di Commercio e il Rettore dell'Università, o loro delegati.

4 La legge regionale stabilisce la distribuzione della rappresentanza, le modalità e i termini per la elezione dei rappresentanti dei comuni e dei municipi, prevedendo, in caso di ritardo nelle elezioni, procedimenti sostitutivi da parte del Consiglio regionale.

ARTICOLO 43

1 Le elezioni dei componenti elettivi del Consiglio delle autonomie locali si svolgono entro un mese dalla elezione del Consiglio regionale.

2 Quando cessa dalla carica uno dei membri di diritto, esso viene sostituito da chi gli subentra nella carica.

3 Quando cessa dalla carica uno dei componenti eletti, si provvede alla rielezione entro un mese ovvero si applica l'art. 42, quarto comma.

ARTICOLO 44

1 Il Consiglio delle autonomie locali si insedia entro 45 giorni dalla data di insediamento del Consiglio regionale, su convocazione del Presidente del Consiglio delle autonomie scaduto, anche se a tale data non si sono completate le operazioni elettorali di cui all'art. 43.

2 Assume la presidenza il consigliere più anziano d'età; funge da segretario il consigliere avente la maggiore anzianità dopo il Presidente.

3 Nella prima riunione il Consiglio delle autonomie procede all'elezione dell'Ufficio di presidenza, costituito almeno dal Presidente, da un vicepresidente e da un segretario, in modo che venga assicurata la presenza della minoranza.

4 Il Presidente del Consiglio delle autonomie è eletto a maggioranza dei componenti. Il vicepresidente e il segretario sono eletti con separate votazioni, votando ogni consigliere per un solo nome.

ARTICOLO 45

1 Il Consiglio delle autonomie svolge il ruolo consultivo e di partecipazione legislativa previsto dall'art. 123 Cost. e secondo la disciplina di apposita legge regionale.

2 Si applicano al Consiglio delle autonomie locali, che adotta un proprio regolamento, le disposizioni dello Statuto in quanto compatibili.

CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

ARTICOLO 46

1 Il Consiglio dell'economia e del lavoro è composto dai rappresentanti delle Associazioni dei professionisti, delle associazioni dei lavoratori, degli imprenditori, dell'Università e delle Fondazioni.

2 E' disciplinato con apposita legge regionale che regola requisiti di associazioni, istituzioni e fondazioni, nonché nomine e organizzazione del Consiglio dell'economia e del lavoro.

3 La facoltà di esprimere pareri sui disegni di legge della manovra finanziaria, di bilancio,

sui documenti di indirizzo economico – finanziario e la facoltà di presentare progetti di legge sono disciplinate dalla legge regionale.

FUNZIONE LEGISLATIVA

ARTICOLO 47

1 Il Consiglio regionale nell'esercizio della funzione legislativa si attiene a criteri di semplificazione e di agevole interpretazione. Delega periodicamente alla Giunta regionale la compilazione di testi unici legislativi, nel rispetto di principi generali e criteri direttivi da esso prefissati.

2 Spetta al Consiglio regionale partecipare alla fase ascendente e discendente della normativa comunitaria.

ARTICOLO 48

1 Il Consiglio delle autonomie locali, formula il proprio parere sui progetti di legge attinenti all'organizzazione territoriale locale, alle competenze e alle attribuzioni degli enti locali, all'uso e alla difesa del territorio regionale o che comportino entrate o spese per gli enti stessi, nonché sulle proposte di modifica dello Statuto relative alle stesse materie.

2 Il parere del Consiglio delle autonomie può essere espresso anche in forma di emendamento se accompagnato da relazione.

3 Il Consiglio regionale, se intende disattendere le indicazioni del Consiglio delle autonomie, deve approvare con la maggioranza dei suoi componenti il progetto di legge o la singola disposizione.

ARTICOLO 49

1 L'iniziativa delle leggi appartiene alla Giunta e a ciascun membro del Consiglio regionale.

2 Il Consiglio delle autonomie può deliberare progetti di legge da sottoporre al Consiglio regionale nelle materie e nei casi indicati nell'articolo 48 secondo la disciplina di apposita legge regionale.

L'INIZIATIVA POPOLARE E L'INIZIATIVA DEGLI ENTI LOCALI

ARTICOLO 50

1 L'esercizio dell'iniziativa legislativa popolare e degli enti locali è regolato da legge regionale.

ARTICOLO 51

1 Il popolo esercita l'iniziativa per la formazione di leggi e di provvedimenti amministrativi di interesse generale, nonché di proposte regionali di legge alle Camere, ai sensi dell'art. 121, secondo comma, della Costituzione.

2 La proposta deve essere sottoscritta da almeno ottomila elettori della Regione secondo forme che garantiscano l'autenticità delle firme e la conoscenza dell'oggetto della proposta da parte dei presentatori.

3 I primi tre sottoscrittori hanno diritto di illustrare alla Commissione consiliare competente le ragioni ed il contenuto del progetto, che deve essere redatto per articoli ed accompagnato da una relazione scritta.

ARTICOLO 52

1 I Consigli comunali, in numero non inferiore a cinque, oppure uno o più Comuni rappresentanti non meno di venticinquemila elettori e ogni Consiglio provinciale, possono avanzare al Consiglio delle Autonomie una proposta accompagnata da una relazione, dalle deliberazioni relative e dal verbale delle discussioni.

2 La proposta, a pena di inammissibilità, viene trasmessa contestualmente a cura del proponente all'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale.

3 Qualora la proposta non venga accolta dal Consiglio delle Autonomie o questo non deliberi entro tre mesi, si applica l'articolo seguente.

4 Le assemblee degli enti proponenti hanno facoltà di designare, complessivamente, con proprie deliberazioni, fino a tre componenti per illustrare il progetto di legge alla Commissione consiliare competente.

ARTICOLO 53

1 L'iniziativa legislativa popolare e degli enti locali viene esercitata mediante la presentazione di una proposta di legge, redatta in articoli, all'Ufficio di Presidenza del Consiglio, cui compete il giudizio preliminare sulla ricevibilità ed ammissibilità della proposta stessa. Nel caso che manchi l'unanimità, tale giudizio compete al Consiglio.

2 La Commissione consiliare, alla quale il progetto di legge di iniziativa popolare viene assegnato, presenta la sua relazione entro il termine massimo di tre mesi.

ARTICOLO 54

1 I progetti di legge regionale sono presentati al Presidente del Consiglio regionale e sono esaminati dalla commissione consiliare competente e approvati dal Consiglio stesso articolo per articolo e con votazione finale, a norma del Regolamento.

2 La procedura di esame e di approvazione prevista dal comma 1 è sempre adottata per le leggi di approvazione e modifica dello Statuto, per le leggi di approvazione di bilanci e rendiconti e per le leggi elettorali.

3 Il Consiglio regionale può deferire alla Commissione, salvo che si oppongano la Giunta regionale o almeno un quinto dei componenti del Consiglio stesso, l'approvazione delle leggi articolo per articolo, riservando al Consiglio regionale la sola votazione finale.

4 Ogni legge regionale che importi nuove o maggiori spese o minori entrate deve indicare i mezzi per farvi fronte.

ARTICOLO 55

1 Il Presidente della Regione promulga la legge entro dieci giorni dal ricevimento del testo legislativo.

2 La legge regionale è pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione subito dopo la promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che non sia fissata nella legge stessa una data successiva.

3 La promulgazione e l'entrata in vigore di una legge regionale possono avvenire anche prima della scadenza dei termini di cui al comma precedente, qualora la legge stessa sia dichiarata urgente dal Consiglio regionale.

ARTICOLO 56

1 Il regolamento del Consiglio regionale prevede le forme e i limiti della continuazione, durante la nuova legislatura, dei lavori in corso al termine della legislatura precedente.

2 I progetti di iniziativa popolare, nonché le leggi rinviate dal Governo della Repubblica, ma non ancora riapprovate dal Consiglio, non decadono con la fine della legislatura.

PRINCIPI FONDAMENTALI DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO

ARTICOLO 57

1 Gli enti e i pubblici uffici dipendenti dalla Regione sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurate l'imparzialità, la trasparenza, l'efficienza e la responsabilità dell'amministrazione.

2 La legge regionale promuove la semplificazione amministrativa e disciplina le forme della partecipazione dei cittadini, singoli e associati, al procedimento amministrativo, nonché l'accesso ai documenti amministrativi.

3 La legge regionale disciplina il sistema dei controlli interni di legittimità, contabilità e gestione.

ARTICOLO 58

1 Nelle materie non riservate alla legislazione esclusiva dello Stato, la Regione stabilisce con legge il riparto delle competenze amministrative tra Città metropolitane Comuni e Province e Regione, a norma dell'articolo 118, primo e secondo comma, della Costituzione.

2 La Regione organizza le funzioni amministrative che richiedono un coordinamento unitario a livello regionale in base al metodo della programmazione.

ARTICOLO 59

1 Nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, e nella materia della tutela dei beni culturali, l'attività regionale di coordinamento con lo Stato a norma del terzo comma dell'articolo 118 della Costituzione è disciplinata con legge regionale.

ENTI, AZIENDE E SOCIETA' REGIONALI

ARTICOLO 60

1 Allo scopo di realizzare infrastrutture e gestire servizi di rilievo regionale, oppure di garantire il raggiungimento di obiettivi previsti dal piano di sviluppo, la Regione, quando il conferimento agli enti locali non possa essere utilmente esercitato, può con propria legge costituire enti o aziende dotati di autonomia funzionale ed organizzativa e può partecipare, unitamente ad enti pubblici e privati, alla costituzione ed amministrazione di società per azioni.

2 Spettano alla Regione le funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo sugli enti ed aziende.

3 La legge regionale stabilisce le modalità ed i tipi dei controlli e le norme relative alla composizione degli organi e all'amministrazione degli enti e delle aziende e assicura la rappresentanza delle minoranze consiliari.

4 Il personale degli enti e delle aziende dipendenti dalla Regione è equiparato ad ogni effetto al personale regionale, salvo diversa disposizione delle leggi istitutive.

5 Gli enti e le aziende sono tenuti a trasmettere ogni anno al Consiglio e alla Giunta regionale una relazione sulle attività, sui programmi e sul bilancio di cassa.

6 Le norme di questo articolo si applicano, in quanto compatibili con leggi dello Stato, alle società a partecipazione regionale.

LA FINANZA REGIONALE

ARTICOLO 61

1 Le norme relative al demanio e al patrimonio indisponibile della Regione sono stabilite dalla Regione in conformità alle leggi dello Stato.

ARTICOLO 62

1 Il Documento di programmazione economica e finanziaria regionale è presentato entro il 5 luglio di ogni anno dal Presidente della Giunta al Consiglio che lo approva con una risoluzione entro il 31 luglio, secondo quanto previsto dalla legge regionale di contabilità.

2 Il Documento di programmazione economica e finanziaria regionale definisce le relazioni finanziarie su base annuale con previsioni triennali o quinquennali.

3 Il Documento di programmazione economica e finanziaria regionale definisce gli obiettivi per gli interventi e determina i programmi, i progetti e le azioni.

ARTICOLO 63

1 L'esercizio finanziario comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno

2 La Giunta, secondo le modalità previste dalla legge regionale di contabilità presenta il bilancio preventivo entro il 30 settembre di ogni anno. Al bilancio annuale è allegato il bilancio pluriennale di durata non inferiore ad un triennio, predisposto in coerenza con gli elementi e gli obiettivi contenuti nel Documento di programmazione economica e finanziaria approvato dal Consiglio.

3 Il bilancio preventivo e il bilancio pluriennale sono approvati dal Consiglio entro il 31 dicembre di ogni anno.

4 Con legge di approvazione del bilancio non possono essere istituiti nuovi tributi e stabilite nuove spese.

ARTICOLO 64

1 L'esercizio provvisorio del bilancio può essere concesso, con legge, per periodi complessivamente non superiori a quattro mesi.

ARTICOLO 65

1 La Giunta presenta al Consiglio, unitamente al bilancio annuale, il progetto di legge finanziaria, secondo quanto previsto dalla legge di contabilità. La legge finanziaria è approvata nella stessa sessione di approvazione del bilancio annuale e pluriennale, approvando nell'ordine la legge finanziaria e il bilancio annuale.

2 Entro il 30 novembre la Giunta può presentare al Consiglio, per l'approvazione, uno o più progetti di legge collegati alla manovra finanziaria annuale che hanno riflessi sul bilancio e contenenti disposizioni non prevedibili nella legge finanziaria.

ARTICOLO 66

1 L'approvazione del rendiconto avviene per legge, annualmente, entro il 31 luglio dell'anno successivo, sulla base di un progetto di legge presentato dal Presidente della Giunta.

2 L'assestamento di bilancio è approvato dalla Regione con legge entro il 31 luglio di ogni anno nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.

ARTICOLO 67

1 La legge regionale disciplina il servizio di tesoreria della Regione, che gestisce la totalità delle disponibilità di cassa.

ARTICOLO 68

1 Gli organi dell'Esecutivo regionale esercitano le funzioni di indirizzo politico – amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione.

2 Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi compresi quelli che impegnano l'amministrazione regionale verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati. Il rapporto di lavoro dei dirigenti con l'Amministrazione regionale è regolato dalla legge e dal contratto.

3 Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale sono disciplinati sulla base della legge dai contratti collettivi, tenendo conto della specificità e peculiarità delle funzioni svolte.

RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE REGIONALE

ARTICOLO 69

1 Le norme sullo stato giuridico ed economico del personale, sugli uffici del Consiglio regionale, sugli organi interni di amministrazione e di disciplina del personale stesso, sono adottate con legge della Regione, nell'ambito della legge dello Stato e secondo le norme dello Statuto.

2 Le proposte di revisione del ruolo organico sono presentate dalla Giunta e dall'Ufficio di Presidenza secondo le rispettive competenze.

3 Il personale di ruolo è assunto mediante concorso pubblico.

4 Per lo svolgimento di funzioni che richiedono elevata qualificazione e per l'esplicazione straordinaria o a tempo limitato di mansioni specializzate, è ammesso il conferimento di incarichi specifici per periodi determinati.

5 Le modalità ed i limiti di tali incarichi sono regolati con legge regionale.

6 La Giunta e il Consiglio regionale hanno ruoli organici separati per il personale.

IL REFERENDUM

ARTICOLO 70

1 Il referendum su leggi, regolamenti e provvedimenti amministrativi di carattere generale, contribuisce a realizzare il rapporto tra gli orientamenti che maturano nella comunità regionale e l'attività degli organi regionali.

2 La Regione ne favorisce l'esperimento secondo le esigenze di funzionalità che le sono proprie.

ARTICOLO 71

1 Il referendum per l'abrogazione, totale o parziale, di una legge regionale è indetto quando lo richiedano almeno sessantamila elettori della Regione oppure tre Consigli

provinciali o dieci Consigli comunali purchè rappresentino almeno un quinto degli elettori della Regione.

2 Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione.

3 La proposta soggetta a referendum è approvata se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori e se è raggiunta su di essa la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.

ARTICOLO 72

1 Il referendum abrogativo non può essere proposto per le leggi statutarie, tributarie e di bilancio o comunque incidenti sugli equilibri della finanza pubblica regionale, di ratifica o esecuzione di accordi internazionali o interregionali, di adempimenti di obblighi comunitari, sulle leggi di organizzazione interna e disciplina dello status dei consiglieri.

2 Il referendum è inammissibile nell'anno precedente la scadenza del Consiglio regionale e nei sei mesi successivi la sua elezione.

3 La proposta respinta non può essere ripresentata nel corso della stessa legislatura e, in ogni caso, prima che siano trascorsi cinque anni.

4 Ogni anno può essere indetta una sola consultazione referendaria per non più di tre quesiti.

ARTICOLO 73

1 I regolamenti regionali sono sottoposti a referendum abrogativo secondo le disposizioni degli articoli precedenti.

2 Non è proponibile il referendum per il Regolamento del Consiglio, per i regolamenti di attuazione di leggi dello Stato e, se la proposta non investe anche la legge cui il regolamento si riferisce, per le norme regolamentari esecutive di leggi regionali.

ARTICOLO 74

1 I provvedimenti amministrativi di interesse generale della Regione sono sottoposti al referendum abrogativo secondo gli articoli precedenti.

2 E' improponibile il referendum relativo a provvedimenti amministrativi nelle materie escluse dallo statuto.

3 Il referendum è altresì improponibile su atti amministrativi di esecuzione di norme legislative e regolamentari e di esecuzione delle delibere consiliari.

ARTICOLO 75

1 Il giudizio sulla ricevibilità ed ammissibilità delle proposte di referendum abrogativo è espresso dalla Commissione di garanzia di cui all'art. 80 secondo le modalità previste dagli articoli 12 e seguenti della legge n. 352 del 25 maggio 1970, in quanto applicabili.

2 La decisione positiva della Commissione è comunicata al Presidente della Giunta, il quale, sentita la Giunta stessa, indice con proprio decreto il referendum entro i termini e nei modi stabiliti con legge della Regione.

3 La legge regionale individua i casi e le modalità di annullamento delle procedure referendarie.

ARTICOLO 76

1 L'approvazione della proposta produce l'abrogazione della norma o dell'atto oggetto di referendum.

2 L'abrogazione viene dichiarata con decreto del Presidente della Regione da emanarsi entro trenta giorni dalla data del referendum.

3 Il decreto viene pubblicato immediatamente sul Bollettino Ufficiale della Regione ed ha effetto a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione.

4 Il Presidente, sentita la Giunta, può ritardare l'entrata in vigore dell'abrogazione per un termine non superiore a sessanta giorni dalla data della pubblicazione.

ARTICOLO 77

1 Il Consiglio regionale, a maggioranza assoluta dei membri assegnati, può deliberare di sottoporre a referendum consultivo iniziative legislative o provvedimenti amministrativi particolari, nei limiti e secondo modalità fissate con legge regionale.

ARTICOLO 78

1 La legge regionale disciplina le forme di consultazione delle popolazioni interessate in materia di istituzione di nuovi Comuni e di modifiche di circoscrizioni e denominazioni.

2 La legge regionale stabilisce le ulteriori norme per l'attuazione delle diverse forme di referendum previste dallo Statuto.

IL DIFENSORE CIVICO

ARTICOLO 79

1 Il difensore civico regionale è eletto dal Consiglio a maggioranza di tre quinti dei componenti nell'ambito di una terna proposta dal Presidente della Regione d'intesa con il Presidente del Consiglio regionale e con il Presidente del Consiglio delle autonomie.

2 Con legge regionale sono stabiliti requisiti, modalità di tutela dell'indipendenza e dell'autonomia funzionale del Difensore civico e sono previsti i casi di incompatibilità, nonché le modalità e le procedure per lo svolgimento delle sue funzioni.

COMMISSIONE DI GARANZIA DELLO STATUTO

ARTICOLO 80

1 La Commissione di garanzia dello Statuto è organo indipendente della Regione, con funzioni consultive e di tutela della legittimità statutaria.

2 La Commissione di garanzia è composta da sette membri, eletti dal Consiglio regionale a maggioranza qualificata, di cui:

- a) due tra i magistrati a riposo delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa e contabile;
- b) due tra i professori universitari di ruolo in materie giuridiche;
- c) due tra gli avvocati con almeno quindici anni di esercizio;
- d) uno tra gli ex Consiglieri regionali.

3 La Commissione elegge nel suo seno un Presidente che possiede uno dei requisiti di cui alle lettere a), b), e c); anche nell'ipotesi di cui alla lett. d).

4 La Commissione è nominata per sei anni e i suoi componenti non sono rieleggibili.

5 La legge regionale detta le norme per la sua costituzione e il suo funzionamento.

ARTICOLO 81

1 La Commissione di garanzia dello Statuto esprime pareri:

- a) sulla interpretazione dello Statuto e sulla compatibilità dei progetto e dei disegni di legge e di regolamento con la Costituzione e con lo Statuto;

- b) sulla risoluzione dei conflitti di attribuzione tra gli organi della Regione di cui all'articolo 121 della Costituzione;
 - c) sul carattere invasivo e lesivo delle attribuzioni regionali di leggi o atti aventi forza di legge dello Stato ai fini della proposizione del ricorso avanti la Corte costituzionale;
 - d) sulla ricevibilità ed ammissibilità delle richieste di referendum abrogativo regionale.
- 2 La Commissione di garanzia esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalle leggi, dallo Statuto e dal Regolamento.

COMITATO TECNICO

ARTICOLO 82

1 Il Regolamento del Consiglio prevede l'istituzione, in senso al Consiglio stesso, di un organo tecnico per la valutazione dell'impatto delle leggi e dei programmi sulle politiche pubbliche, costituito in modo da garantire la competenza tecnica dei componenti e l'assoluta imparzialità.

2 Determina, altresì, strategie organizzative per attuare un processo di razionalizzazione della legislazione regionale, a fini generali di rendimento istituzionale e per rendere le leggi regionali più facilmente reperibili e conoscibili nel testo vigente.

LA REVISIONE DELLA STATUTO

ARTICOLO 83

1 Lo Statuto è modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni adottate ad intervallo non minore di due mesi.

2 La legge di revisione statutaria è sottoposta a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. La legge di revisione statutaria sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

3 La legge regionale definisce le procedure per l'espletamento del procedimento referendario.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ARTICOLO 84

1 Fino all'entrata in vigore della legge elettorale regionale, prevista dall'art. 122, I comma, della Costituzione, la forma di governo della Regione è quella discendente dalle previsioni della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1.

ARTICOLO 85

1 Il Consiglio delle autonomie locali si insedia per la prima volta in coincidenza con l'avvio della prima legislatura successiva a quella in cui è entrato in vigore il presente Statuto. In tale occasione esso è convocato dal Presidente del Consiglio regionale.

2 Fino a quando non sarà insediato il primo Consiglio delle autonomie locali, non si applicano le disposizioni del presente Statuto nella parte in cui prevedono attribuzioni del Consiglio stesso.

3 Il Comitato regionale di garanzia è nominato entro un anno dall'inizio della legislatura.

ARTICOLO 86

1 Lo Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2 Le sue disposizioni sono immediatamente efficaci, salvo diversa previsione dello Statuto stesso.

3 La Regione adegua la legislazione vigente alle norme dello Statuto entro due anni dalla sua entrata in vigore.